TERMINATIONE,

ET ORDINI STABILITI.

Dagl' Illustrissimi, & Eccellentiss. Signori

PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, EZ. ALVISE MOCENIGO 2.°

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.

Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

In Proposito della Giudicatura de Contrabandi, per Padova, e Territorio.

L'ANNO 1722.

IN PADOVA,

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privileggio.

NOI PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, E Z. ALVISE MOCENIGO 2.°

Per la Sereniſſima Republica di Venezia, &c.

Sindici Inquiſitori in Terra Ferma.

Iſſati li Noſtri Studii nella materia importante de Contrabandi; che ſenſibilmente pregiudicano l' Intereſſe de Publici Datii, habbiamo ſtabiliti li ſeguenti Capitoli, l' oſſervanza de quali valerà à divertir gl'abuſi, e à frenare la libertà, & il ſcandolo, con che vengono praticati.

I.

Doverà il N. H. Capitanio di Padova in essecutione della Ducale 3. Marzo 1721. trasmettere all'Eccellentissimo SENATO, & al Magistrato degl'Eccellentissimi Sig. Revisori, Regolatori dell'Entrate Publiche in Cecca ogni Anno la Nota de Contrabandi fatti entro quell' Anno stesso con l' aviso della formatione de Processi, e loro speditione; Simile Nota doverà lo stesso N. H. presentare nell' Eccellentissimo Collegio al suo ritorno dal Reggimento con l'aggionta di tutte quelle altre notitie, che restano espresse nelle Ducali stesse.

I I.

Subito doppo seguito l'arresto delle Robbe di Contrabando, Denontia di esso nella Camera Fiscale, doverà il Massaro d'essa notificare al Procurator Fiscale la Denontia medesima, come pure tutti li Atti, che in progresso si andassero facendo, acciò il Procurator, ò gl' Avocati Fiscali possano, e debbano assistere alle ragioni del Fisco per l'espeditione del Contrabando tanto nel-

 la

la prima inſtanza avanti il Signor Giudice dell'Aquila per quello però, che riguarda à Contrabandi per Datii, che erano avanti l'Anno 1587., e ſuoi Aggionti, ſe bene poſteriormente decretati, debbano eſſer queſti giudicati, & eſpediti dal detto Giudice dell'Aquila preſente, e ſucceſſori, mentre perciò ſi tratti di Mercantia, ò altra Robba del Noſtro Stato, reſtando la giudicatura di quelli per li nuovi Datii impoſti doppo l'Anno 1587., e per Mercantie, e Robbe foreſtiere d'alieno Stato alli N. N. H. H. Camerlenghi in conformità della Ducale dell'Eccellentiſſimo SENATO 4. Maggio 1679. quanto in appellatione avanti li N. N. H. H. Rettori, ſe poi la qualità del Contrabando, e ſue circoſtanze meritaſſero i rigori della Giuſtizia, anche contro le Perſone de Contrabandieri, ò loro Fauttori, in tal caſo ſi proceda dalla Cancellaria coll'ordine ſolito de Proceſſi Criminali del Capitaniato, dovendo precedere la ſentenza Criminale al Civile.

III.

Debba il Maſſaro della Camera tenir un Libro bollato, e cartato intitolato de Contraban-

di , e Denontie de medemi, in cui ſiano queſte deſcritte con l'ordine de tempi, e con la chiara deſcrittione della qualità, e quantità della Robba fermata, & all'incontro poi, ò in margine ſia fatta memoria della loro ſpeditione, col richiamo del giorno, Anno, e Proceſſo.

IV.

Li Miniſtri, ò Sgaraſſoni, che preſenteranno nella Camera Fiſcale li Contrabandi, non debbano doppo le loro depoſitioni eſſer giurati, ſtante l'intereſſe, che hanno nelli Contrabandi ſteſſi, mà ſii riſſervata alli Giudici la facoltà d'ordinare, che tali Miniſtri ſiano giurati, avanti che ſegua il Decreto deliberativo, quando per mancanza di Perſone ſi conoſceſſe neceſſario il giuramento.

V.

Non poſſa alcun Contrabando ſotto qual ſi ſia preteſto eſſer licentiato con Piezeria, mà benſi con l'effettivo depoſito in contanti del ſuo valore, da eſſer fatto in mano del Contador di Camera; e quando foſſe di valore ſopra Du-

Ducati cento , dovrà il Contadore farlo girare per Caſſa ſopra li Libri Publici della Camera in conto de Depoſiti ſino alla ſpeditione , e come all'ora ſarà diſpoſto del Contrabando , perche in caſo d'aſſolutione abbia il Contadore à riſtituirlo , & in caſo di Condanna habbia à diſporlo in ſodisfare per Tariffa le Speſe , & Atti de Proceſſo, & il reſto ſia ripartito giuſto le Leggi , con la diviſione, che doverà farſi per mano del Scontro di Camera : Dovendo la ſtima del Contrabando eſſer ſempre fatta con l'aſſiſtenza del Procurator Fiſcale , quale in eſſecutione del preſente ordine ſi ſottoſcriverà nel Foglio della ſtima ſteſſa .

V I.

Tutte le Robbe ſoggette à Dacio , che foſſero fermate ſenza Boletta , ancorche queſta veniſſe doppo preſentata , ò che le dette Robbe foſſero naſcoſe per defraudare il Dacio, ò non veniſſero notificate alli Scrivani deſtinati alle Porte, Pallade , & altri Caſelli , e ſiti à queſt' effetto inſtituiti , debbano eſſer ſpedite di Contrabando , e diviſe come ſopra , ſenz' altra formation di Proceſſo giuſto il Decreto ſudetto 1621. 10. Marzo : Potendoſi

doppo ſpedito in Camera Fiſcale il Contrabando, e diviſo come ſopra, formare nella Cancellaria Prefettitia Proceſſo contro li Rei, ò compartecipi della Fraude, ſecondo però la qualità de i caſi, e li Proceſſi, che veniſſero formati debbano eſſer perfettionati, & intieramente ſtabiliti per quello riguarda l'informatione nel termine d'un Meſe al più, e in quello de Meſi tre ſiano intieramente conſumati, e ſpediti.

V I I.

Che qual ſi ſia Miniſtro de Datii per conto Publico, non poſſa, ò per sè, ò ad'inſtanza di chi ſi ſia aggiuſtar Contrabandi, mà tutto quello, che ſarà fermato in contraventione, debba eſſer notificato alla Giuſtitia, e ſpedito come di ſopra ſotto quelle pene pecuniarie, e Corporali, che ſecondo la qualità della traſgreſſione pareranno al N.H. Capitanio contro chi operaſſe diverſamente.

V I I J.

Stabilito, che ſii qualunque Proceſſo, debba da chi s'aſpetta eſſer conſignato alli Avocati Fiſcali, che doveranno nel termine di gior-

giorni tre essaminarlo ; allegar in scritto, e produrre quanto stimarà favorevole alle raggioni del Fisco, onde poi sempre con la loro assistenza si proceda alla speditione come s'è detto nel secondo Capitolo: Ne mai possa devenirsi alla speditione sudetta senza la previa notitia al Conduttor, ò Governator del Dacio, e se non sarà prima cavato il pagamento del Dacio sopra la Robba fermata giusto il preacennato Decreto 21. Marzo 1621. sotto pena al Scontro di Camera, che haverà fatta la divisione di pagar del proprio.

I X.

Nelle speditioni de Contrabandi debba il Massaro della Camera leggere alli N. N. H. H. Camerlenghi li presenti Capitoli, facendo nota negl'Atti fatti per detta occasione d'averli letti, come resta prescritto dall'antedetto Decreto; Dovendo pure li Cancellieri Prefettitii nel terminar del Reggimento, riportar una Fede del Scontro di Camera del Numero de Contrabandi spediti, e divisi nel corso del detto Reggimento, qual Fede debba presentarla in occasione di voler intraprender novo impiego al Magistrato Eccellentissimo sopra Danari per l'osservationi ne-

cessa-

cessarie, senza di che essi Cancellieri non possano esser admessi à nuovo impiego.

X.

E mentre può succedere, che ò per incuria, ò per collusione de Governatori, ò altri Ministri de Datii si apra la strada alla facilità di Contrabandare, resta eccitato il Zelo del N. H. Capitanio prò tempore à far seguire nel corso del suo Reggimento una rigorosa formatione di Processo per via d'Inquisitione contro li sudetti Ministri de Datii, che, ò colludessero, ò negligentassero l'essercitio del proprio dovere, ricevendo Denontie secrete tanto contro di essi, quanto sopra ogni altra Persona de Contrabandieri per dover li Denontianti conseguir li premii prescritti dalle Leggi, proseguendo à più esemplari Castighi.

X I.

Et essendo stato stabilito dall' Eccellentissimo Inquisitor Bondumiero Ordini per la speditione de Contrabandi, e prescritto il tempo, nel quale devono esser spediti, e poi divi-

divisi, così ne ordiniamo la sua intiera essecutione.

XII.

E Perche non vadi disgiunta l'attentione verso il Publico Interesse dalla Carità verso Sudditi nell'intendersi venir senza notitia, e permissione de N.N. H.H. Rappresentanti, praticati arresti di Persone nell'occasione di Robbe fermate di Contrabando per Datii di questa Camera, benche di summe leggiere, e con aggravio anco di Processi Criminali, resta ordinato, che accadendo fermar Robbe di Contrabando per li Datii di questa Camera, quando il Dacio defraudato fosse di lieve importare non eccedente di Lire cinque in conformità delle Publiche Tariffe, non possano, ne debbano li Ministri arrestar le Persone in alcuna forma, mà le robbe solamente di Contrabando.

XIII.

Restano incaricati li Capitanii, e Ministri di Campagna ad usar tutte le diligenze nell'arresto de Contrabandi, & acciò apparisca se in un punto di tanta importanza habbino adempito alle proprie incombenze, dovrà cadau-

cadauno di essi Capitanii nel terminare del loro servitio nelli Reggimenti, riportar una Fede del Scontro di Camera, nella quale sia espresso il Numero de Contrabandi da esso fermati nel corso del Reggimento; Questa Fede doverà esser presentata da cadauno d'essi Capitanii al Magistrato Eccellentissimo sopra Dacii in occasione di voler intraprendere nuovo servitio, perche dalle osservationi facili à farsi sopra la detta Fede, possa il Magistrato medesimo prender la resolutione d'admetterlo, ò escluderlo dal nuovo impiego; E tal Fede doverà esser presentata anche all'Eccellentissimi Capi dell'Eccelso Conseglio di Dieci, per quelle considerationi paressero proprie alla loro Prudenza.

Dal Sindicato in Padova li 16. Aprile 1722.

(PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.
(MICHIEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.
(Z. ALVISE MOCENIGO 2.° Sind. Inq. in T. F.

Zuanne Zuccato Segr.